
S.I.Di.L.V.
Società Italiana di Diagnostica di Laboratorio Veterinaria

STATUTO

- **Statuto societario (art.1)**
- **Norme generali (art.2-6)**
- **Finalità ed obiettivi (art.7-8)**
- **Soci (art.9-16)**
- **Organi della S.I.Di.L.V. (art.17-34)**
- **Comitati tecnici e coordinamenti di area e di programma (art.35)**
- **Collegio dei Revisori dei Conti (art.36)**
- **Comitato Scientifico (art. 37)**
- **Elezioni del Consiglio Direttivo (art.38-41)**
- **Sostituzione delle cariche (art.42-46)**
- **Finanze (art.47-51)**
- **Modifiche allo Statuto (art.52-53)**
- **Scioglimento della S.I.Di.L.V. (art.54-56)**
- **Attività scientifiche e culturali (art.57-61)**
- **Sostituzioni cumulo incompatibilità (art.62-64)**

TITOLO I
STATUTO SOCIETARIO

Art.1

Generalità

Il presente Statuto regola la vita associativa della "Società Italiana di Diagnostica di Laboratorio Veterinaria (S.I.Di.L.V.)".

Ad esso è tenuto a conformarsi ogni associato pena la decadenza da Socio.

Ogni modifica deve avvenire, pena nullità degli atti, secondo quanto previsto dal TITOLO XI.

Per quanto non stabilito dal presente Statuto, valgono le norme generali previste dalla legislazione vigente. Qualsiasi disposizione del presente Statuto in contrasto con inderogabili norme della legislazione nazionale è nulla.

TITOLO II
NORME GENERALI

Art. 2

Denominazione

La Società Italiana di Diagnostica di Laboratorio Veterinaria è un'Associazione culturale, medico-scientifica, apartitica, senza scopi di lucro.

La Società non ha né prevede di avere tra le sue finalità istituzionali la tutela sindacale dei suoi iscritti, e non svolge né svolgerà, direttamente o indirettamente alcuna attività sindacale.

L'Associazione può utilizzare nei rapporti con i terzi la seguente sigla: S.I.Di.L.V.

Art. 3

Sede

La S.I.Di.L.V. ha sede legale presso la Segreteria Delegata. La sede può, tuttavia, essere modificata per ragioni organizzative o di opportunità in corso di Assemblea Ordinaria o Straordinaria, su proposta del Presidente, a maggioranza di due terzi dei Soci attivi presenti o rappresentati per delega.

Art. 4

Emblema

La S.I.Di.L.V. adotta il seguente emblema: caduceo, serpente e V maiuscola di colore bianco, iscritti in un tondo a sfondo rosso recante una corona esterna a sfondo bianco con la denominazione della Società: "Società Italiana di Diagnostica di Laboratorio Veterinaria (S.I.Di.L.V.)".

L'emblema può essere modificato nel corso di una Assemblea annuale, su proposta del Presidente, a maggioranza semplice dei Soci presenti.

Art. 5

Anno societario

Le cariche sociali e l'anno finanziario decorrono dal 1° Gennaio di ogni anno.

Art. 6

Adesioni

La S.I.Di.L.V. è affiliata alla European Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians (EAVLD) e alla World Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians (WAVLD).

TITOLO III **FINALITA' ED OBIETTIVI**

Art. 7

Finalità

La S.I.Di.L.V. è una Società autonoma, indipendente e non a scopo di lucro la cui finalità è promuovere progresso e conoscenza nel campo di ricerca della diagnostica di laboratorio applicata alla Medicina Veterinaria e alle Scienze Comparete.

Art. 8

Scopi

Sono obiettivi della S.I.Di.L.V.:

- stabilire legami tra i Soci e favorire gli scambi culturali e professionali fra quanti operano nella diagnostica veterinaria di laboratorio;
 - promuovere incontri di aggiornamento e qualificazione professionale dei Soci;
 - diffondere nella pratica ogni conoscenza di interesse per la diagnostica veterinaria di laboratorio ed in particolare promuovere la ricerca di tecniche e la divulgazione dei risultati di laboratorio utili a garantire e migliorare la salute ed il benessere animale, la salubrità degli alimenti, la tutela dell'ambiente.
 - La Società Scientifica, nonché i suoi legali rappresentanti, svolgono la propria attività in piena autonomia e indipendenza politica ed economica, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
-

TITOLO IV **SOCI**

Art. 9

Generalità

Possono essere Soci della S.I.Di.L.V. i laureati in discipline Scientifiche/Medico-Sanitarie che, nella ricerca e nella pratica, si occupino di diagnosi ed attività collegate al laboratorio veterinario.

I membri della S.I.Di.L.V. sono distinti in:

- Soci Fondatori
- Soci Ordinari
- Soci Onorari.

Per essere ammessi alla S.I.Di.L.V. in qualità di Socio Ordinario occorre presentare domanda di iscrizione, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo della S.I.Di.L.V..

Art. 10

Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori i Membri che hanno costituito la S.I.Di.L.V..

Art. 11

Soci Ordinari

Sono Soci Ordinari tutti i Soci regolarmente iscritti alla S.I.Di.L.V..

Sono Soci attivi quelli in regola con il pagamento delle quote sociali al momento dell'apertura della Assemblea Annuale Ordinaria o di una Assemblea Straordinaria regolarmente indetta.

Art. 12

Soci Onorari

Sono Soci Onorari quelli ai quali, per particolari titoli di benemeranza acquisiti negli ambiti previsti tra le finalità e gli obiettivi della S.I.Di.L.V., viene conferito tale stato, con voto dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 15 soci.

Art. 13

Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per:

1. dimissioni volontarie;
2. comportamento deontologico lesivo nei confronti degli interessi della Società;
3. a seguito di mancato versamento della quota sociale.

Art. 14

Diritti e doveri dei Soci

I Soci partecipano alla vita dell'Associazione tenendo un comportamento conforme alle finalità della stessa.

La qualità di Socio comporta l'accettazione, senza riserve, del presente Statuto.

La qualità di Socio comporta il possesso dei requisiti previsti nello Statuto.

I Soci Ordinari, Fondatori e Onorari hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di presentare proposte e di essere eventualmente nominati alle cariche Sociali.

I Soci Ordinari, Fondatori e Onorari hanno diritto di voto in seno all'Assemblea, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento della quota Associativa annua nella misura e con le modalità proposte dal Consiglio Direttivo.

Le cariche sociali da chiunque ricoperte non prevedono alcun tipo di remunerazione economica, diretta o indiretta.

Chiunque ricopra una carica sociale o assume un incarico in un organismo della Società deve attestare l'assenza di condanne, con sentenza definitiva, a reati relativi all'attività della Società.

Qualora il Socio venga rinviato a giudizio per reato che contrasti con le finalità della Società e/o con la dignità dell'esercizio della professione deve essere sospeso fino alla conclusione del procedimento giudiziario con sentenza non più impugnabile. Ove vi sia assoluzione viene a cessare il provvedimento di sospensione.

Art. 15

Espulsione dalla S.I.Di.L.V.

Il Socio che:

- non osservi le norme dello Statuto;
- si renda responsabile di un comportamento lesivo nei confronti della Società
- sia condannato in via definitiva per reato che contrasti con le finalità dell'Associazione e/o la dignità dell'esercizio della professione,

viene espulso dalla S.I.Di.L.V. con provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo, che deve darne comunicazione ai Soci.

Il Socio può ricorrere all'Assemblea dei Soci contro il provvedimento di espulsione dandone comunicazione scritta al Presidente della S.I.Di.L.V. entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di espulsione.

L'Assemblea, sentite le argomentazioni, delibera con maggioranza semplice dei Soci votanti.

Art. 16

Comunicazioni alla segreteria

Il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente alla Segreteria della S.I.Di.L.V. ogni cambiamento delle informazioni di contatto (domicilio, indirizzo di posta elettronica e sede dell'attività lavorativa).

Devono parimenti essere comunicate alla Segreteria tutte le notizie che possano essere di interesse per la S.I.Di.L.V..

TITOLO V **ORGANI DELLA S.I.Di.L.V.**

Art. 17

Generalità

Sono organi della S.I.Di.L.V.:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
5. Il Comitato Scientifico.

Art. 18

Assemblea dei Soci.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata annualmente e costituisce l'organo sovrano dell'Associazione.

All'Assemblea, se svolta nel corso del Congresso Scientifico annuale o di altro incontro tecnico-scientifico, deve essere dedicato un periodo di tempo tale da permettere la più ampia discussione sui temi societari.

In prima convocazione, l'Assemblea risulta valida con la presenza, anche in delega, di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea si intende validamente costituita indipendentemente dal numero dei presenti e delegati.

Art. 19

Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci

La convocazione dell'Assemblea dei Soci può avvenire tramite lettera di convocazione individuale o mediante eventuale "Notiziario della S.I.Di.L.V." o rivista della Società, o via e-mail spediti al recapito comunicato dal Socio alla Segreteria della S.I.Di.L.V., almeno quindici giorni prima della data prevista.

La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della prima e seconda convocazione e i seguenti punti dell'ordine del giorno:

- relazione del Presidente e/o del Segretario e/o del Tesoriere;
- indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, se previsto od opportuno;
- scelta della sede del Congresso annuale per l'anno successivo;
- approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- approvazione del verbale della precedente Assemblea;
- la voce "varie ed eventuali".

Art. 20

Proposte di argomenti da porre all'ordine del giorno

È possibile per i Soci inserire all'Ordine del Giorno argomenti di particolare interesse per la Società.

La richiesta, sottoscritta da almeno 10 Soci, deve pervenire al Consiglio Direttivo 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, in modo da essere inserita all'ordine del giorno.

Nel caso in cui la richiesta non sia sottoscritta dal numero di Soci previsto e/o non avvenga nei termini previsti, ma comunque entro 24 ore dall'inizio dell'Assemblea, l'argomento potrà essere messo in discussione alla voce "varie".

Nel caso di argomenti segnalati solo in corso dei lavori Assembleari, essi potranno comunque essere discussi alla voce "eventuali", sempre che l'argomento rivesta particolare interesse per la Società e l'Assemblea si dichiari disposta a trattarlo.

Art. 21

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della S.I.Di.L.V. o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in subordine, dal Membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal Segretario della S.I.Di.L.V. o, in sua assenza o impedimento, su proposta del Presidente dell'Assemblea, da un segretario avente competenza per quella sola Assemblea.

Art. 22

Ordine dei lavori

Lo svolgimento dei lavori Assembleari deve avvenire nel rispetto dell'Ordine del Giorno, come definito all'Art. 19

Art. 23

Interventi

In corso di discussione tutti i Soci possono intervenire, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente indicherà un limite massimo di tempo concesso per l'intervento e potrà togliere la parola a chi non rispettasse i tempi ed i modi civili di una serena e costruttiva discussione.

Art. 24

Modalità delle votazioni e maggioranze

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, salvo che per le elezioni alle cariche sociali, per argomenti che riguardino singole persone o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei presenti: in tal caso le votazioni sono fatte a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza semplice dei Soci votanti salvo che lo Statuto non richieda una maggioranza diversa.

Nel corso dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria dei Soci sono ritenuti validi, oltre a quelli di persona, i voti per delega.

La delega, per essere valida, deve essere presentata od inviata per iscritto e contenere gli estremi del delegante,

del Socio delegato, la data ed il luogo dell'Assemblea regolarmente indetta e gli eventuali limiti della delega. In assenza di limiti, la delega si intende incondizionata. È ammessa l'omissione degli estremi del Socio delegato qualora il Socio delegante trasmetta la delega a membri del Consiglio Direttivo. Ciascun Socio non può essere portatore di più di tre deleghe. Non fanno eccezione il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo anche per i quali il limite delle deleghe è fissato a tre. I membri del Consiglio Direttivo, qualora venga superato il limite individuale di deleghe previste, affidano le deleghe eccedenti al Segretario che provvede a distribuirle ai Soci presenti.

Art. 25

Voto a scrutinio segreto in corso di Assemblea

Qualora sia necessario procedere a votazioni a scrutinio segreto, il Presidente comunica all'Assemblea l'orario della votazione. A ciascun Socio presente viene distribuita dal Segretario una scheda che, all'ora o nel periodo di tempo stabiliti, verrà nominalmente depositata nell'urna dinanzi a due scrutatori scelti tra i Soci da parte del Consiglio direttivo.

Si ritiene approvata la mozione che raccolga la maggioranza semplice dei voti validamente espressi (schede bianche e nulle comprese) tra quanti Soci hanno ritirato la scheda nel periodo che intercorre tra indizione della votazione da parte del Presidente e votazione stessa.

Qualora si rendesse necessario, l'Assemblea, su proposta del Presidente, stabilirà particolari o diverse condizioni procedurali alle quali attenersi per l'espletamento del voto a scrutinio segreto; l'Assemblea delibererà con maggioranza semplice.

Art. 26

Assemblea straordinaria

Un'Assemblea Straordinaria può essere convocata secondo i tempi ed i modi previsti dagli articoli 18, 19 e 20 dello presente Statuto su iniziativa del Presidente, del Consiglio Direttivo o di un quinto dei Soci attivi che ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Art. 27

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo della S.I.Di.L.V. è composto da sette membri tra i quali: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la partecipazione di metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice con voto palese, salvo che il voto segreto non venga richiesto da almeno due componenti.

È facoltà del Presidente invitare alle sedute del Consiglio Direttivo, in qualità di consulenti o relatori, Soci o consulenti esterni per trattare questioni specifiche.

Fa parte del Consiglio Direttivo con voto consultivo il past President.

Art. 28

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità previste dal presente Statuto e rimane in carica per un triennio, a partire dal 1 gennaio successivo alle votazioni.

La prima riunione del Consiglio Direttivo neo eletto avviene all'inizio dell'anno sociale successivo a quello della sua elezione su convocazione del componente più anziano di età.

Nel corso della prima riunione il membro più anziano pone in votazione l'elezione del Presidente.

Viene eletto Presidente il membro del Consiglio Direttivo che ottenga, a scrutinio segreto, il voto di almeno la metà più uno dei presenti.

Il Presidente neo eletto pone quindi in votazione, anche in modo palese, le restanti cariche sociali: Segretario, Tesoriere e Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due componenti. In tale ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 29

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo attua le decisioni dell'Assemblea ed inoltre:

- convoca le Assemblee Ordinaria e Straordinaria;
- fissa le date delle Assemblee e dei congressi, curandone lo svolgimento;
- formula l'ordine del giorno delle Assemblee;
- approva i bilanci preventivo e consuntivo, predisposti dal Tesoriere, da sottoporre all'Assemblea;
- provvede alla sostituzione dei Membri del Consiglio Direttivo dimissionari o decaduti;
- propone variazioni dello Statuto nei limiti fissati dallo Statuto stesso;
- gestisce tutte le problematiche inerenti assetto e attività della S.I.Di.L.V. previste dallo Statuto o affidate dall'Assemblea dei Soci;
- decide se avvalersi di prestazioni professionali e non, sia retribuite che gratuite di terzi
- stabilisce le quote annuali di iscrizione alla S.I.Di.L.V.;
- dà esecuzione alle deliberazioni o a qualunque altro compito ad esso demandato.

Art. 30

Decadimento dei membri del Consiglio Direttivo

Decade dalla carica di Membro del Consiglio Direttivo della S.I.Di.L.V. il componente che si dimetta o che risulti assente non giustificato per tre sedute consecutive alle riunioni regolarmente convocate.

Il componente decaduto viene sostituito come previsto al successivo art. 46.

Il Consiglio Direttivo provvede alla eventuale redistribuzione delle cariche al proprio interno.

Art. 31

Presidente

Il Presidente della S.I.Di.L.V. viene eletto, secondo le modalità previste dallo Statuto, dal Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione.

Il Presidente eletto entra in carica all'inizio dell'anno solare immediatamente successivo alle elezioni.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della S.I.Di.L.V.;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura che la Segreteria e la Tesoreria assolvano i compiti loro affidati;
- redige la relazione tecnica, scientifica e finanziaria da sottoporre all'Assemblea;
- cura personalmente o attraverso un proprio delegato i rapporti con Società, Enti od Organizzazioni italiani ed esteri;
- a sua discrezione può affidare incarichi speciali ad altri soggetti;
- esercita tutte le altre attribuzioni demandate al Presidente dallo Statuto, dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci.

In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o, in subordine, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Art. 32

Vicepresidente

Il Vicepresidente, eletto secondo le modalità previste dallo Statuto per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e per l'attribuzione delle cariche sociali, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento, svolgendo le funzioni attribuitegli dallo Statuto.

Art. 33

Tesoriere

Il Tesoriere è eletto secondo le modalità previste dallo Statuto per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e

per l'attribuzione delle cariche sociali.

Il Tesoriere:

- provvede alla riscossione delle quote associative;
- custodisce ed amministra secondo le indicazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo le somme riscosse;
- provvede all'accensione di conti correnti intestati alla S.I.Di.L.V. presso Istituti di Credito od Uffici postali;
- dà disposizioni di pagamento o di credito a favore di terzi;
- provvede ad eseguire i pagamenti della S.I.Di.L.V. secondo le previsioni del bilancio e su indicazione del Presidente e/o del Consiglio Direttivo;
- redige i bilanci di previsione e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci e, successivamente all'approvazione, ne cura la pubblicazione sul sito web della Società, unitamente agli incarichi retribuiti dall'Associazione.

Su proposta del Presidente il Consiglio Direttivo può affidare la Tesoreria a Società o Enti esterni alla S.I.Di.L.V.. Il Tesoriere rimane comunque responsabile di verificare l'operato della segreteria delegata.

Art. 34

Segretario

Il Segretario è eletto secondo le modalità previste dallo Statuto per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e per l'attribuzione delle cariche sociali.

Il Segretario provvede a:

- redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- redigere i verbali delle Assemblee;
- controllare e gestire le deleghe in ambito Assembleare secondo quanto previsto dallo Statuto;
- curare le attività di segreteria;
- mantenere aggiornato l'archivio dei Soci;
- mantenere e curare l'archivio dei documenti relativo agli atti, agli organi, agli eventi ed ai Soci della S.I.Di.L.V..

Su proposta del Presidente il Consiglio Direttivo può affidare la segreteria a Società o Enti esterni alla S.I.Di.L.V.. Il Segretario rimane comunque responsabile di verificare l'operato della Segreteria Delegata.

Il Segretario, nella gestione degli atti e delle attività ad egli affidate dallo Statuto, può essere coadiuvato da un numero variabile di collaboratori, non necessariamente Soci, per i quali deve ottenere la preventiva autorizzazione del Presidente o del Consiglio Direttivo.

Il Segretario è comunque responsabile dell'operato dei collaboratori dei quali si avvale.

TITOLO VI

COMITATI TECNICI E COORDINAMENTI DI AREA E DI PROGRAMMA

Art. 35

Comitati tecnici, coordinamenti di area e di programma

Sulla base di esigenze correlate alla vita societaria ed alle attività che per Statuto ad esse fanno capo, l'Assemblea dei Soci ha facoltà di demandare al Consiglio Direttivo la stesura di un regolamento integrativo dello Statuto che definisca l'istituzione di Comitati Tecnici e/o Coordinamenti di area scientifica e/o Coordinamenti di programma. Il regolamento deve prevedere la loro composizione, i loro compiti, i termini operativi ed il mandato temporale così come le modalità di raccordo o di integrazione con il Consiglio Direttivo.

Il regolamento relativo a ciascun Comitato o Coordinamento diviene esecutivo una volta approvato a maggioranza semplice nel corso di una Assemblea dei Soci.

TITOLO VII **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Art. 36

Composizione e funzioni

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, è costituito da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi previsti dallo Statuto oppure su sollecitazione o segnalazione scritta e firmata anche di un solo Socio.

TITOLO VII **IL COMITATO SCIENTIFICO**

Art. 37

Composizione e funzioni

Il Comitato Scientifico coordina e controlla la qualità delle attività scientifiche e la produzione tecnico-scientifica della Società, tenuto conto anche degli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Il Coordinatore è il Past President che, in accordo con il Presidente, propone al Consiglio Direttivo i nominativi dei due componenti del Comitato Scientifico, che devono essere scelti tra i Soci.

Per l'organizzazione del Congresso Nazionale, il Consiglio Direttivo è coadiuvato dal Comitato Scientifico, il quale è integrato da un rappresentante del Comitato Organizzativo Locale.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica per il mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

Il Comitato Scientifico valuta anche la concessione del Patrocinio Scientifico in accordo con il Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico in accordo con il Consiglio Direttivo cura la pubblicazione e l'aggiornamento dell'attività scientifica sul sito web della Società.

TITOLO VIII **ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Art. 38

Commissione elettorale

Il Consiglio Direttivo nomina una Commissione Elettorale composta da tre scrutatori.

La commissione elettorale redige un verbale dei lavori svolti, sottoscritto dai tre membri e depositato agli atti presso la Segreteria della S.I.Di.L.V..

La commissione nomina al suo interno un Segretario per la redazione del verbale dei lavori.

In caso di divergenze sulle decisioni adottate vale la decisione presa dalla maggioranza degli appartenenti alla commissione elettorale.

Art. 39

Requisiti dei candidati

Sono eleggibili nel Consiglio Direttivo tutti i Soci.

I consiglieri uscenti sono rieleggibili, consecutivamente, solo per un secondo triennio.

Le candidature devono essere presentate per iscritto al Presidente o al Vicepresidente entro il giorno precedente l'apertura delle urne.

Art. 40

Votazioni

Il voto avviene per scrutinio segreto.

L'elenco dei candidati per l'elezione alle cariche sociali sarà disponibile presso la Segreteria e/o la Commissione Elettorale.

La Commissione Elettorale procede alla distribuzione delle schede ai Soci regolarmente iscritti, stabilendo i criteri più opportuni per garantire il corretto svolgimento delle votazioni.

Il periodo entro il quale restano aperti i seggi viene indicato dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di voto tutti i Soci.

Non saranno ammessi i voti assegnati a Soci non candidati in maniera ufficiale.

La votazione avverrà indicando sulla scheda elettorale in modo preciso ed univoco i nominativi prescelti.

Sono consentite al massimo 7 preferenze, in caso di numero maggiore la scheda verrà annullata.

Vengono eletti nel Consiglio Direttivo i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Art. 41

Divieto di candidature ad altre cariche prima della fine del mandato

Il Socio della S.I.Di.L.V. che rivesta cariche in seno al Consiglio Direttivo non deve aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della Società né può assumere cariche in Società, Enti od Organizzazioni che operino in contrasto con interessi e finalità statutarie della S.I.Di.L.V. od in contrapposizione ad iniziative della S.I.Di.L.V..

L'assunzione di tali cariche implica il decadimento da membro del Consiglio Direttivo deliberato dal Consiglio stesso a maggioranza di voti.

Avverso il decadimento il Socio può ricorrere all'Assemblea dei Soci che decide a maggioranza con voto palese.

TITOLO IX **SOSTITUZIONE DELLE CARICHE**

Art. 42

Sostituzione del Presidente

Vale quanto previsto all'art. 31 del presente Statuto.

In caso di vacanza per qualunque motivo della carica del Presidente, il Consiglio Direttivo procede alla sostituzione secondo le modalità previste dal presente Statuto dopo aver proceduto alla nomina del primo dei non eletti, come previsto al successivo art. 46.

Art. 43

Sostituzione del Vicepresidente

In caso di assenza o impedimento temporanei del Vicepresidente, il Presidente nomina pro tempore un membro del Consiglio Direttivo in carica.

In caso di vacanza per qualunque motivo della carica di Vicepresidente, il Consiglio Direttivo procede alla sostituzione secondo le modalità previste dal presente Statuto dopo aver proceduto alla nomina del primo dei non eletti, come previsto al successivo art. 46.

Art. 44

Sostituzione del Tesoriere

In caso di assenza od impedimento temporanei del Tesoriere, il Presidente nomina pro tempore un membro del Consiglio Direttivo in carica.

In caso di vacanza per qualunque motivo della carica di Tesoriere, il Consiglio Direttivo procede alla sostituzione secondo le modalità previste dal presente Statuto dopo aver proceduto alla nomina del primo dei non eletti, come previsto al successivo art. 46.

Art. 45

Sostituzione del Segretario

In caso di assenza od impedimento temporaneo del Segretario, il Presidente nomina pro tempore un membro del Consiglio Direttivo in carica.

In caso di vacanza per qualunque motivo della carica di Segretario, il Consiglio Direttivo procede alla sostituzione secondo le modalità previste dal presente Statuto dopo aver proceduto alla nomina del primo dei non eletti, come previsto al successivo art. 46.

Art. 46

Sostituzione di un membro del Consiglio Direttivo

In caso di vacanza permanente per qualunque motivo di un posto di Membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo stesso procede alla nomina del primo dei non eletti alle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

TITOLO X **FINANZE**

Art. 47

Quota sociale

Sono tenuti alla corresponsione delle quote di iscrizione annuale i Soci Ordinari.

L'ammontare della quota annuale di iscrizione alla S.I.Di.L.V. è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo; la quota non è trasmissibile.

Tutti i Soci sono tenuti ad effettuare il versamento della quota sociale entro l'anno al quale la quota stessa si riferisce. Al momento dello svolgimento della Assemblea Ordinaria o di una Assemblea Straordinaria mantengono la qualifica di Soci attivi solo coloro che siano in regola con i versamenti dell'anno durante il quale l'Assemblea stessa si svolge.

Le modalità di versamento della quota vengono stabilite dal Consiglio Direttivo.

La quota sociale dà diritto:

- al ricevimento gratuito degli Atti relativi al Congresso annuale;
- al ricevimento gratuito degli Atti relativi a giornate, corsi, seminari e qualunque altra iniziativa organizzata o patrocinata dalla S.I.Di.L.V. per i quali siano previsti gli Atti stessi;
- ad accedere ai locali di qualunque iniziativa scientifica o culturale organizzata direttamente dalla Società salvo che non sussistano particolari condizioni, obblighi o vincoli.

Art. 48

Fondi

I fondi della S.I.Di.L.V. sono costituiti dalle quote annuali di iscrizione versate dai Soci.

Fanno parte integrante del patrimonio della S.I.Di.L.V. i contributi che venissero eventualmente assegnati alla Società dagli Ordini, da Enti Pubblici e Privati, da eventuali donazioni o liberalità.

L'accettazione di tali contributi è subordinato a deliberazione del Consiglio Direttivo che ne informa l'Assemblea.

Durante la vita dell'associazione, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 49

Remunerazione delle cariche sociali, spese di viaggio, di rappresentanza, diarie

Qualunque carica in seno alla S.I.Di.L.V. è a titolo gratuito.

Ai Soci che ricoprono cariche nel Consiglio Direttivo o in qualunque altro organismo previsto dallo Statuto, che siano convocati alle riunioni del Consiglio Direttivo o ai quali vengano affidati speciali incarichi dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, può spettare il rimborso delle spese sostenute e documentate se stabilito dal Consiglio Direttivo. Altre spese eventualmente sostenute vengono rimborsate secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 50

Deposito dei fondi

Il luogo dove devono essere depositati i fondi della S.I.Di.L.V. e le modalità di amministrazione sono demandati al Tesoriere che deve redigere annualmente i bilanci di previsione e consuntivo da sottoporre all'Assemblea annuale dei Soci.

Art. 51

Progetti speciali

Le somme eventualmente raccolte od assegnate per progetti speciali devono essere contabilizzate a parte dal Tesoriere e rendicontate nel corso dell'Assemblea annuale dei Soci.

TITOLO XI
MODIFICHE ALLO STATUTO

Art. 52

Proponibilità

Proposte di modifiche allo Statuto della S.I.Di.L.V. devono essere presentate per iscritto al Presidente a firma di almeno un quinto dei Soci o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

Le proposte di modifica allo Statuto devono comunque essere formalizzate almeno un mese prima dell'Assemblea per poter essere inserite nel relativo ordine del giorno.

Art. 53

Approvazione

Il Presidente sottopone la proposta di modifica dello Statuto all'Assemblea che delibera con maggioranza di due terzi dei Soci presenti o validamente rappresentati.

Le modifiche eventualmente approvate divengono immediatamente esecutive salvo diversa decisione dell'Assemblea.

Nel corso dell'Assemblea ordinaria annuale può essere dato mandato al Consiglio Direttivo di predisporre variazioni allo Statuto secondo criteri approvati a maggioranza semplice dall'Assemblea. Per divenire esecutive, le modifiche allo Statuto devono essere approvate nella successiva Assemblea con le modalità previste dal primo comma del presente articolo.

TITOLO XII
SCIoglIMENTO DELLA S.I.Di.L.V.

Art. 54

Condizioni

La S.I.Di.L.V. può deliberare il proprio scioglimento nel corso di una Assemblea Straordinaria convocata su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci.

La delibera di scioglimento è validamente adottata con la maggioranza di cinque sestimi dei voti dei Soci attivi presenti o rappresentati per delega.

Art. 55

Scioglimento obbligatorio

La S.I.Di.L.V. deve sciogliersi se il numero dei Soci attivi si riduce a meno di venticinque al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 56

Devoluzione dei fondi

In caso di scioglimento della S.I.Di.L.V., i fondi eventualmente esistenti saranno devoluti alla ONAOSI o, in caso di impossibilità, ad altra Società italiana che contempli nel proprio statuto il perseguimento di finalità affini a quelle previste dallo Statuto della S.I.Di.L.V..

TITOLO XIII
ATTIVITA' SCIENTIFICHE E CULTURALI

Art. 57

Congresso annuale

il Congresso della S.I.Di.L.V. viene svolto annualmente salvo diversa indicazione dell'Assemblea.

Sede e periodo di svolgimento del Congresso vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Qualora l'organizzazione del Congresso venga demandata ad enti od organizzazioni esterne, le eventuali rimanenze attive risultanti dalla organizzazione del Congresso vengono versate alla S.I.Di.L.V..

La S.I.Di.L.V. si assume l'onere di eventuali passività derivanti dalla organizzazione del Congresso annuale solo qualora sia rappresentata nel Comitato Organizzatore da almeno il Segretario ed il Tesoriere o un Consigliere indicato dal Consiglio Direttivo.

Art. 58**Atti del Congresso annuale**

Gli atti del Congresso sono a carico della S.I.Di.L.V. e vengono distribuiti a tutti i Soci attivi e ai Soci Fondatori.

Art. 59**Giornate, seminari, tavole rotonde e incontri scientifici**

Tutti i Soci S.I.Di.L.V. hanno diritto di partecipare a Giornate o Incontri organizzati direttamente dalla Società, salvo i limiti imposti dalle strutture o da motivi di sicurezza o di ordine pubblico.

Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta se, e a quali condizioni, possono partecipare alle iniziative organizzate dalla Società i non soci S.I.Di.L.V..

Art. 60**Diffusione delle informazioni**

È compito e cura del Consiglio Direttivo promuovere l'informazione ai Soci su ogni fatto od evento connesso alla vita della Società, utilizzando gli strumenti ritenuti più idonei compatibili con la tempestività e la economicità.

Il Consiglio Direttivo privilegia e promuove il dibattito e lo scambio delle informazioni e delle opinioni tra i Soci utilizzando il "Notiziario" della Società o qualunque altro strumento ritenuto più idoneo al raggiungimento degli scopi prefissati dall'Assemblea dei Soci.

Art. 61**Informazioni scientifiche**

È facoltà del Consiglio Direttivo, attraverso gli strumenti ritenuti più idonei, di attivare un sistema di aggiornamento scientifico e professionale dei Soci promuovendo la distribuzione di articoli, pubblicazioni scientifiche ed articoli di aggiornamento culturale secondo gli interessi professionali e culturali di ciascuno di essi.

TITOLO XIV**SOSTITUZIONI, CUMULO, INCOMPATIBILITA'****Art. 62****Sostituzioni**

La sostituzione delle cariche sociali avviene secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Per quanto non espressamente contemplato dallo Statuto, la decisione è demandata al Consiglio Direttivo.

Art. 63**Cumulo**

Non è ammesso il cumulo delle cariche.

In caso di vacanza a qualunque titolo delle cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario o Tesoriere, il Consiglio Direttivo provvede prontamente alla sostituzione assegnando la carica ad un membro del Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dal presente Statuto.

In caso di vacanza temporanea il Presidente provvede all'attribuzione dell'incarico.

Art. 64**Incompatibilità**

Per quanto non previsto in tema di incompatibilità nel presente Statuto, decide il Consiglio Direttivo fatta salva la ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci.